

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Terza Commissione consiliare

3976

 Consiglio Regionale del Veneto

N del 20/02/2017 Prot.: 0003976 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE



X LEGISLATURA

OGGETTO: **TESTO UNIFICATO**

Progetto di legge n. 216 di iniziativa del consigliere Berlato
Progetto di legge n. 218 di iniziativa dei consiglieri Rizzotto,
Barbisan R., Finozzi, Forcolin, Michieletto, Montagnoli, Sandonà,
Semenzato e Villanova

relativo a:

“Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””.

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo unificato dei progetti di legge in oggetto, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 15 febbraio 2017.

Distinti saluti.

D'ordine del Presidente
(*Sergio Antonio Berlato*)
Il Responsabile
(*Dario Toniolo*)

Allegati:

- relazione
- bozza di provvedimento
- scheda di certificazione

*Politiche economiche e del lavoro,
politiche per l'istruzione, la formazione,
la ricerca, la cultura e il turismo,
politiche agricole e per la montagna,
caccia e pesca*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701333 tel
+39 041 5256370 fax
com3@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, bonifica)

Testo di legge unificato relativo a:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
"NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetti di legge n. 216 d'iniziativa del consigliere Berlato e n. 218 di iniziativa dei consiglieri Rizzotto, Barbisan R., Finozzi, Forcolin, Michieletto, Montagnoli, Sandonà, Semenzato e Villanova

Licenziato il **15-02-2017** nella seduta n. **56**
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 45	29	0	16
Maggioranza richiesta	n. 23			

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Sergio Antonio Berlato.
Correlatore il consigliere Graziano Azzalin

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”**

Relazione:

Il presente Progetto di legge propone l'aggiornamento in euro delle sanzioni già previste dalla Regione del Veneto in materia di attività venatoria all'articolo 35 e risalenti al 1993.

Le fattispecie di cui al vigente articolo 35 della legge regionale 50/1993 sono in larga parte confermate dalla presente proposta di legge e le relative sanzioni amministrative sono state aggiornate ai valori espressi in euro. Per la restante parte della proposta di legge è stata introdotta una nuova sanzione per gravi violazioni riguardanti l'esercizio venatorio esercitato in difformità a quanto previsto dalla legge e in particolare per chi spara non rispettando il limite dei 100 metri dalle abitazioni.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 15 febbraio 2017 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge n. 216 e n. 218 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta – Lega Nord – Padania (Nicola Ignazio Finco, Gianpiero Possamai, Marino Finozzi), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà, Stefano Valdegamberi), Fratelli d'Italia - AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato), Siamo Veneto (Antonio Guadagnini), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel, Erika Baldin).

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Sergio Antonio Berlato, correlatore il consigliere Graziano Azzalin.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
"NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"**

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. L'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, N. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è così sostituito:

"Articolo 35

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 26 a euro 155 per chi non comunica entro dieci giorni all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;*
- b) da euro 26 a euro 155 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;*
- c) da euro 26 a euro 155 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14; (52)*
- d) da euro 52 a euro 310 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;*
- e) da euro 52 a euro 310 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;*
- f) da euro 52 a euro 310 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;*
- g) da euro 207 a euro 1.239 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;*
- h) da euro 26 a euro 155 per i privati che detengono le reti da uccellazione;*
- i) da euro 52 a euro 310 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;*
- l) da euro 26 a euro 155 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;*
- m) da euro 600 a euro 3.600 per chi spara non rispettando il limite dei 100 metri dalle abitazioni;*
- n) da euro 26 a euro 155 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo."*

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"	2
Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.....	2